

COMUNE DI
LAMA DEI PELIGNI

CHIETI

REGOLAMENTO

PER LE SPESE INERENTI LE ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE E LA ELARGIZIONE
FACOLTATIVA DEI FONDI

DEL N. 26 del 15.04.1992

ART. 1 -

L'Amministrazione Comunale promuove direttamente o insieme ad altri Enti (Regioni, Comuni, Centri Servizi Culturali, ULSS) o Associazioni: Congressi, Conferenze, Rassegne e Mostre a carattere locale che trattino argomenti di largo interesse culturale, sportivo, turistico, storico, ambientale e socio-economico.

Eccezionalmente può contribuire finanziariamente a incontri promossi da altri Enti o Associazioni o Singoli, dopo aver valutato le finalità e l'interesse culturale, turistico, sportivo, storico o ambientale che attorno ad esse si sviluppano.

L'Amministrazione Comunale interviene a sostegno delle Associazioni operanti nel campo culturale, sportivo, ricreativo, della conservazione dell'ambiente, che siano riconosciute ai sensi del 2° comma dell'art. 42 dello Statuto.

L'Amministrazione Comunale, può intervenire anche a favore di singoli che operino nei campi sopra specificati, valutando di volta in volta, la congruità delle iniziative per cui si richiede il sostegno rispetto alle finalità indicate nello Statuto e alle linee programmatiche dell'Amministrazione.

ART. 2

L'Amministrazione Comunale allestisce, compartecipa all'allestimento o dà il solo patrocinio e contributo a manifestazioni o iniziative di grosso respiro culturale, sportivo o turistico al fine di contribuire alla crescita ed allo sviluppo del Comune.

ART. 3

La Giunta Comunale attua gli interventi di cui al presente regolamento concedendo:

- a)- contributi in denaro rapportati alla rilevanza dell'iniziativa per cui è stata effettuata la richiesta;
- b)- l'uso di servizi sia avvalendosi della organizzazione del Comune sia acquisiti appositamente;
- c)- l'uso di strutture di proprietà del Comune.

ART. 4

Per l'utilizzo delle strutture di proprietà Comunale restano in vigore i regolamenti vigenti.

La Giunta Comunale, per gli interventi disciplinati dal presente regolamento può concedere riduzioni di tariffe fino al 50% nell'uso di locali o strutture di proprietà Comunale.

La concessione del patrocinio del Comune ai sensi dell'art. 2 comporta la gratuità dell'uso delle strutture e dei locali di proprietà Comunale.

Ai fini della riscossione dell'eventuale contributo finanziario concesso ai sensi dell'art. 3 dall'Amministrazione Comunale, sarà necessaria la produzione del rendiconto finanziario con la relativa documentazione delle entrate e delle uscite, precisando, nello stesso tempo, le spese fronteggiate con il contributo del Comune ed inoltre gli Enti pubblici cui sia stata rivolta analoga domanda, specificando il contributo ricevuto.

In ogni caso dovrà essere presentata entro 20 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, una relazione illustrativa del programma svolto e dei risultati conseguiti.

ART. 5

Il presente Regolamento Comunale per le spese inerenti le attività culturali e sportive costituisce dalla entrata in vigore, il riferimento di normativa cui devono attenersi tutti coloro che presentano domanda di contributo a favore di iniziative culturali e sportive del Comune di Lama dei Peligni.

ART. 6

IL termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo o patrocinio per iniziative culturali e/o sportive - corredate dall'apposito dettagliato preventivo di spesa è previsto per il 30 Marzo di ogni anno; in caso di manifestazioni anteriori a tale data, il termine è anticipato al trentesimo giorno antecedente l'inizio delle stesse. Per il 1° anno la data del 30/Marzo si intende fissata al 30° giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 7

Sulla base delle domande ricevute e compatibilmente con il bilancio annuale di questo ente, gli assessori Comunali alla Cultura e allo Sport articolano il calendario di manifestazioni e spettacoli, economicamente sostenuti dall'Amministrazione Comunale e sottopongono l'atto alla Giunta per l'approvazione.